

# Dalla Costituzione alla Legge dell'Ammiragliato attraverso l'art. 10 c. 1 della Costituzione italiana



Trovo esilarante che si parli di fine della schiavitù quando si preparano orde di uomini ad entrare nelle fabbriche.

**F. Nietzsche**

Nessuna conoscenza, se pur eccellente e salutare, mi darà gioia se la apprenderò per me solo. Se mi si concedesse la sapienza con questa limitazione, di tenerla chiusa in me, rinunciando a diffonderla, la rifiuterei.

Seneca

# Civil law e Commo Law

## Differenze

- Origine;
- Struttura;
- Ripartizione delle funzioni fra i poteri dello stato;

# Civil law

- Deriva dal diritto romano-germanico;
- È quello attualmente più diffuso al mondo, ed in Italia viene chiamato anche «*diritto continentale*» o diritto romano-germanico;
- Di origine romana, si basa sul diritto scritto e sul **ruolo determinante della legge**;
- I principi fondanti di questo sistema vengono codificati. Questo modello riconosce il ruolo preminente della **legge** nel guidare le decisioni della magistratura, che deve attenersi al rispetto della normativa vigente nell'ordinamento ed applicarla al caso concreto;
- La fonte primaria del diritto è pertanto la legge. La disciplina normativa è dunque costruita mediante “**codificazione**” delle disposizioni di legge: significa che le norme sono inserite nei codici o in corpi normativi;
- La loro struttura è generale ed astratta: esse cioè non analizzano il fatto concreto ma regolamentano **ipotesi generali** dalle quali dovranno poi essere estrapolate – in via interpretativa – le singole fattispecie particolari;

# Common law

- Deriva dal diritto romano (conquista Britannia Sacro Romano Impero 43 Dc);
- Sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in [Inghilterra](#) a partire dal 1066, quando [Guglielmo I](#) sconfisse nella battaglia di Hastings gli Anglosassoni. Si basa, contrariamente al *Civil law*, sulle decisioni dei giudici;
- Il caso concreto è il punto di riferimento, e le **sentenze** hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire;
- Principio del cosiddetto *stare decisis*, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i precedenti giudiziari in materia, ovvero le sentenze;
- Sono quindi meno rilevanti il diritto scritto e la normazione legislativa, che assumono di conseguenza un ruolo secondario;

# Peculiarità del sistema di *Common law* rispetto al sistema di *Civil law*

- Il **common law** si basa, contrariamente al *Civil law*, sulle decisioni dei giudici;
- Si è sviluppata essenzialmente come *diritto giurisprudenziale*, per cui sono gli stessi **giudici**, basandosi anche sulle sentenze del passato, attraverso le loro pronunce, a **creare il diritto**, *vincolando*, così, le decisioni giurisprudenziali successive (cd. *case laws*);
- Il caso concreto è il punto di riferimento, e le **sentenze** hanno **natura vincolante** per quanto riguarda i futuri casi a venire: è il principio del cosiddetto *stare decisis*, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i **precedenti giudiziari in materia**, ovvero le sentenze;
- Sono quindi meno rilevanti il diritto scritto e la normazione legislativa, che assumono di conseguenza un ruolo secondario;


# Altre peculiarità...

- Caratteristico dei sistemi di Common law è lo scarso valore pratico della tradizionale *partizione romanistica* tra diritto privato e diritto pubblico;
- *Applicazione del principio dello stare decisis* (in latino: "rimanere su quanto deciso") è un principio generale dei sistemi di *Common law*, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso;

# Però i due sistemi non sono due mondi a parte..

- Negli ordinamenti di *Common law*, infatti, si assiste sempre di più all'attribuzione di una maggiore rilevanza alla legge ed alle fonti normative scritte (codificazione del diritto), fermo restando naturalmente il ruolo delle decisioni dei giudici;
- Nei sistemi di *Civil law*, le sentenze dei giudici, in concreto, permettono agli operatori del diritto di approcciarsi ai casi attraverso la lente dell'interpretazione giurisprudenziale, oltre alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale);


# La «*narrazione*» ufficiale della Gerarchia della Fonti del diritto italiano



# Art. 10 Costituzione

- L'ordinamento giuridico italiano **si conforma** alle **norme del diritto internazionale generalmente riconosciute**.
- La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
- Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

# Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute....



# Benedetto Conforti (da Wikipedia)

- **Benedetto Conforti** ([Napoli, 3 settembre 1930](#) – [Napoli, 17 gennaio 2016](#)) è stato un [giurista](#) e [magistrato](#) italiano.
- Benedetto Conforti si è laureato in giurisprudenza all'età di ventuno anni.
- Nel [1955](#) entra nel mondo accademico con il posto di assistente, nel [1958](#) ottiene la libera docenza in diritto internazionale e nel [1963](#) ottiene la cattedra a Siena. Successivamente diviene docente dell'[Università degli Studi di Napoli Federico II](#), di cui detiene il titolo di Professore emerito.
- Nel [1993](#) viene nominato membro della [Commissione europea dei diritti umani](#) e nel [1998](#) viene eletto giudice della [Corte europea dei diritti dell'uomo](#), carica che ricopre fino al [2001](#).

# Carriera

- Dal [2007](#) fu arbitro, per l'Italia, alla Corte di Conciliazione e di Arbitrato dell'[OSCE](#) e membro del suo Bureau.
- Fu membro della Società italiana di diritto internazionale ed ha ricoperto la carica di presidente per tre anni dal 2007 al [2009](#).
- Fece parte dell'*Institut de Droit International* di cui era divenuto presidente dal 2007 al 2009.
- Infine, è stato membro dell'[Accademia Nazionale dei Lincei](#) e del Curatorium dell'*Academie de Droit international* dell'Aja.
- È morto il 17 gennaio 2016 all'età di 85 anni.

# Adattamento automatico

## Pensiero scientifico

- Al Prof. Conforti si deve la più antica **elaborazione di un metodo di adattamento automatico che garantisce l'ingresso ed il primato del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano**, che fu sostanzialmente recepito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984 sul caso Granita.

Solo dell'ingresso ed il primato del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano?

# Il Diritto Internazionale

(stralci del manuale «*Diritto internazionale*»  
del Prof. Benedetto Conforti», insegnato nelle  
Università italiane)

# Definizione di Diritto Internazionale

In una prima approssimazione il diritto internazionale può essere definito come il diritto (o ordinamento) della «comunità degli Stati». Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri Stati, e lo Stato stesso con proprie norme, anche di rango costituzionale, si impegna a rispettarlo (cfr. ad es. l'art. 10, 1° co., della Costituzione italiana). Si dice pure che il diritto internazionale regola «rapporti fra Stati». È questa però un'espressione equivoca che può anche usarsi ma a patto di precisare che con essa si intende descrivere solo un dato *formale* e precisamente il fatto che le norme internazionali si indirizzano in linea di massima agli Stati, creano cioè diritti ed obblighi per questi ultimi. Sarebbe invece del tutto erroneo, soprattutto oggi, l'uso della medesima espressione se si volesse con essa indicare le *materie* di cui il diritto internazionale si occupa. Infatti la caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è proprio data dalla circostanza che esso non regola solo materie attinenti a rapporti *interstatali* ma, pur indirizzandosi fundamentalmente agli Stati, tende a disciplinare materie attinenti a rapporti *interindividuali*, cioè a rapporti interni alle comunità statali. Simili rapporti interni erano un tempo di quasi esclusiva pertinenza dell'ordinamento statale, mentre il diritto internazionale si occupava prevalentemente di materie esterne (immunità diplomatiche, alleanze, condotta della guerra, ecc.): il diritto internazionale era insomma un diritto, per così dire, per diplomatici. Oggi le cose stanno diversamente. La vita moderna è, come tutti possono constatare, dominata dall'internazionalismo; sul piano giuridico tale caratteristica si traduce nella tendenza a trasferire dal piano nazionale a quello dell'ordinamento internazionale la disciplina dei rapporti economici, commerciali, sociali; queste materie sono infatti sempre più regolate da convenzioni internazionali, cioè da quelle che possono considerarsi come la categoria più importante e più numerosa di norme internazionali. Il diritto internazionale, per intenderci, è sempre meno

un diritto per diplomatici e sempre più un diritto destinato ad essere amministrato e applicato (attraverso i canali che studieremo) dagli operatori giuridici interni, in primo luogo dai giudici nazionali.

---

# Art. 10 della Costituzione

Alle norme di diritto internazionale generale fa riferimento l'art. 10 della Costituzione italiana («L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»). Tali norme generali sono le norme consuetudinarie, formatesi nell'ambito della comunità internazionale attraverso l'uso: di queste norme può affermarsi l'esistenza solo se si dimostra che esse corrispondono ad una prassi costantemente seguita dagli Stati. La caratteristica della *consuetudine*, che possiamo considerare come la fonte primaria o di primo grado nell'ambito dell'ordinamento internazionale, è che essa ha dato luogo ad uno scarso numero di norme. A parte le norme *strumentali* (come quelle che regolano i requisiti di validità e di efficacia dei trattati, e quindi si limitano a disciplinare un'ulteriore fonte normativa) non sono molte le norme *materiali*, ossia le norme che direttamente impongono diritti ed obblighi agli Stati.

Sebbene esistano anche consuetudini particolari, le tipiche norme di diritto internazionale particolare sono quelle poste da *accordi* (o patti, o convenzioni, o trattati) internazionali e che vincolano solo gli Stati contraenti. Esse sono, al contrario delle norme consuetudinarie, assai numerose e costituiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Infatti è con i trattati che oggi si tende a regolare molti rapporti della vita sociale, rapporti che trascendono ormai quasi tutti i confini e le possibilità del singolo Stato. L'accordo internazionale è subordinato alla consuetudine così come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altri termini, la norma internazionale *pacta sunt servanda* ha natura consuetudinaria così come ha natura legislativa o comunque statale la norma secondo cui il contratto «fa legge fra le parti»; natura consuetudinaria hanno inoltre, come si è detto, le norme che regolano i requisiti di validità e di efficacia degli accordi.

# L'osservanza del diritto internazionale

Sia consentito insistere sull'osservazione che gli stessi ordinamenti statali e, per quel che ci interessa, l'ordinamento italiano, impongono, anche a livello costituzionale, l'osservanza del diritto internazionale. L'applicazione di quest'ultimo ad opera dei giudici italiani è del resto riscontrabile mediante una scorsa, anche superficiale, ai repertori di giurisprudenza. Non mancano ben vero in siffatta applicazione lacune ed errori, talvolta dovuti a pregiudizi nazionalistici ma il più spesso frutto di una scarsa conoscenza sia degli strumenti giuridici interni adoperabili per raggiungere soluzioni internazionalistiche sia delle norme internazionali appropriate.

Un altro punto va poi ribadito. L'applicazione del diritto internazionale, il ricorso anche il più aperto alle fonti internazionali non può essere spinto all'interno dello Stato fino al punto di compromettere valori fondamentali della comunità statale, di solito costituzionalmente garantiti. Vedremo come problemi delicati si siano posti e si pongano in tema di coordinamento tra norme internazionali, particolarmente tra norme emanate da organizzazioni internazionali (ad es. le Comunità europee), e norme nazionali. E vedremo appunto che il coordinamento non può non tener conto del fatto che in vari settori il diritto interno è più progredito del diritto internazionale.

Dunque la fonte di primo grado  
nel Diritto Internazionale è.....

La «Consuetudine»



## Art. 10 comma 1 Costituzione il «*Trasformatore permanente*»

Necessità per l'ordinamento, di conformarsi, in via automatica, alle norme di diritto Internazionale consuetudinario aventi portata generale.

Tra queste troviamo ad esempio il divieto di uso della forza.

La struttura della norma sembra non consentire eccezioni, fermo restando la cautela derivante dai **cosiddetti CONTROLIMITI**, che permettono all'ordinamento italiano di "rifiutare" la sua conformazione a norme internazionali che prevedano violazioni di principi supremi e fondamentali della Costituzione, come ad esempio il diritto alla vita.

Si tratta in ogni caso di **ipotesi molto rare**.

La regola generale è quindi rappresentata dal **rispetto automatico e (quasi) incondizionata delle norme generali consuetudinarie del diritto internazionale**.

# La consuetudine ed i suoi elementi costitutivi

## IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE. LA CONSUETUDINE ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

Le norme di diritto internazionale generale, le norme cioè che vincolano *tutti* gli Stati, hanno, come già si è detto, natura consuetudinaria. Cominciamo quindi a chiederci che cosa deve intendersi per consuetudine internazionale, riservandoci di considerare più avanti il problema se, oltre ad essa, esistano altre fonti di norme generali.

La nozione di consuetudine secondo il diritto internazionale, come

si ricava tra l'altro dalla giurisprudenza interna ed internazionale, non differisce dalla nozione di consuetudine elaborata dalla teoria generale del diritto ed utilizzata anche nel diritto interno. In conformità a siffatta nozione, si ritiene che la consuetudine internazionale sia costituita da un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, dal ripetersi cioè di un dato comportamento, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso.

Due sono dunque gli elementi che caratterizzano questa fonte: la *diuturnitas* (o meglio la *prassi*) e l'*opinio juris sive necessitatis*. Una simile concezione, detta dualistica, non ha avuto però unanimità di consensi in dottrina. Si è sostenuto da parte di più autori che la consuetudine sarebbe costituita dalla sola *prassi*, in quanto, ammettendosi la necessità dell'*opinio juris*, si arriverebbe inevitabilmente a considerarla nata da un errore. Se nel momento in cui la norma va formandosi — si dice — lo Stato crede che un dato comportamento sia obbligatorio, cioè richiesto dal diritto, mentre in effetti il diritto non esiste, perché è in formazione, è evidente che lo Stato è in errore. L'*opinio juris* non sarebbe dunque uno degli elementi bensì l'effetto psicologico dell'esistenza della norma, presupponendo pertanto che questa si sia già formata.

# Diritto internazionale

## GENERALE

Fonte di Primo grado (o primaria)

- *Consuetudo*  
(consuetudine) nei suoi elementi  
Oggettivo e soggettivo
- Vincola tutti gli Stati
- **Non c'è bisogno di alcun atto di recepimento da parte degli Stati**

## PARTICOLARE

Fonte di secondo grado (o secondaria)

- Trattati o accordi internazionali (es. trattati istitutivi l'Unione Europea)
- Devono essere **recepiti con atti interni**, ovvero ratificati dai parlamenti delle singole nazioni
- Non possono entrare in conflitto con la fonte di primo grado in quanto fonte di rango deteriore

# La Consuetudine fonte di primo grado nel diritto internazionale si compone di due elementi

## Elemento oggettivo o materiale


ovvero la **ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento** da parte della generalità dei soggetti (*diuturnitas*)

## Elemento soggettivo, o psicologico

ossia il **convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità** (*opinio iuris sive necessitatis*)

# La effettiva Gerarchia delle Fonti nel diritto italiano

- 1) Consuetudine (Fonte di diritto internazionale di I grado)
  - 2) Trattati e Convenzioni internazionali (Fonte di II grado)
- e solo dopo...



# In breve...

La Consuetudine è un «*imbuto*» che entra nella ns. Costituzione e nemmeno sappiamo cosa ci viene versato dentro..



# Quindi dall'art. 10 comma 1 si passa direttamente al diritto consuetudinario ovvero

- *Common law* (traduzione corretta di «*Diritto consuetudinario*»);
- Diritto del commercio internazionale (anch'esso consuetudinario);
- UCC («*Universal Commercial Code*»);
- Diritto dell'ammiragliato o diritto marittimo («*Admiralty law*»).

# Legge dell'Ammiragliato

## Admiralty law

(da Wikipedia)

- La legge dell'ammiragliato o il diritto marittimo è un corpo di leggi che disciplina le questioni nautiche e le controversie marittime private. Il diritto dell'ammiragliato consiste sia **nel diritto interno sulle attività marittime che nel diritto internazionale privato** che disciplina i rapporti tra le parti private che operano o utilizzano navi oceaniche;
- Sebbene ogni giurisdizione legale di solito abbia la propria legislazione che disciplina le questioni marittime, **la natura internazionale dell'argomento e la necessità di uniformità hanno portato, dal 1900, a notevoli sviluppi del diritto marittimo internazionale, inclusi numerosi trattati multilaterali;**

# Materie trattate dalla Legge dell'Ammiragliato

- La legge dell'ammiragliato può essere distinta dalla legge del mare, che è un corpo di diritto internazionale pubblico che si occupa di diritti di navigazione, diritti minerari, giurisdizione sulle acque costiere e rapporti marittimi tra le nazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è stata adottata da 167 paesi e dall'Unione europea e le controversie sono risolte presso il Tribunale ITLOS di Amburgo;
- Le questioni trattate dalla legge dell'Ammiragliato includono il commercio marittimo, la navigazione marittima, il salvataggio, l'inquinamento marittimo, i diritti dei marittimi e il trasporto via mare di passeggeri e merci. La legge dell'ammiragliato copre anche le attività commerciali terrestri che sono di carattere marittimo, come l'assicurazione marittima. Alcuni avvocati preferiscono riservare il termine "*legge dell'ammiragliato*" per "diritto del mare" (ad es. Salvataggio, collisioni, arresto di navi, rimorchio, privilegi e limitazioni) e utilizzare "diritto marittimo" solo per "*diritto secco*" (ad es. Trasporto di merci e persone, assicurazione marittima e MLC ).

Anche il Comicast, Mille Avvocati per la Costituzione, pensa che l'art. 10, in quanto norma «*superprimaria*», apra «*pertanto ad una interpretazione per giuristi di diritto costituzionale e internazionale, sicuramente interessante ed importante*»




## COMUNICATO N. 18/2021

**Oggetto: Seguito del precedente comunicato n.17/2021 - OPPT E ... COSE VARIE**

Si comunica quanto segue:

- ◇ A seguito della nostra precedente proposta di confronto, tra la signora Barbara Banco e la signora Valeria Gentili, la prima ci ha contattato e manifestato la propria disponibilità, dichiarandosi pronta a rispondere pubblicamente alle accuse ricevute dalla seconda;
- ◇ La signora Valeria Gentili non ci ha contattato direttamente, ma ci sono stati riferiti messaggi, provenienti presumibilmente da lei, nei quali avrebbe declinato l'invito.
- ◇ Comicast, a questo punto, avendo percepito che vi possano essere diatribe personali tra le sopraccitate Persone, prende le distanze da entrambe le posizioni e da qualsiasi tipo di opinione o giudizio riguardanti questa querelle;
- ◇ Comicast ha, quale meta, riportata nello Statuto, quella di difendere le libertà Costituzionali e pertanto, non ritiene di dover entrare nel merito delle vicende che esulano dal perimetro Costituzionale, e continuerà ad avere dialoghi e confronti con qualsiasi gruppo abbia come scopo principale od accessorio quello di difendere e tutelare le LIBERTA' COSTITUZIONALI. E lo farà indipendentemente da pareri, consigli o minacce espressi da qualunque soggetto Pubblico o Privato.
- ◇ Comunque, l'art. 10 - primo Comma - della Costituzione recita: ***“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”***.
- ◇ Tale norma ***superprimaria***, apre pertanto ad una interpretazione per giuristi di diritto costituzionale e internazionale, sicuramente interessante ed importante. Comicast conseguentemente, quando ce ne sarà l'opportunità, organizzerà confronti e dibattiti di quel livello giuridico.

# La «*Lex mercatoria*» del Prof. Francesco Galgano



# Francesco Galgano

- **Francesco Galgano** (Catania, 31 dicembre 1932 – Bologna, febbraio 2012) è stato un giurista e avvocato italiano, allievo di Walter Bigiavi e Giuseppe Branca.
- Carriera accademica e professionale:

Fu assistente del famosissimo giurista Walter Bigiavi. A seguito del superamento di concorsi universitari, fu **professore straordinario di diritto commerciale dal 1964 al 1966 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste**; successivamente, fu nominato professore ordinario nella stessa disciplina nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, dove rimase fino al 1972, per poi passare alla facoltà di Giurisprudenza come **professore ordinario di istituzioni di diritto privato fino al 1975** e di **diritto civile fino al 2008**. Prima ancora di diventare assistente universitario, fu Pubblico Ministero e poi giudice per circa tre anni, come si legge nel suo "Il rovescio del diritto", richiamato tra le fonti.

# La nuova «*Lex mercatoria*»

La storia del diritto commerciale è storia di un particolare modo di creare diritto, «*lex mercatoria*» non solo per la materia regolata, ma anche e soprattutto perché diritto creato dagli stessi mercanti, e creato con i caratteri di un diritto universale dei mercati. Si assiste ora all'emergere di una nuova *lex mercatoria*, anch'essa direttamente creata dal ceto imprenditoriale, anch'essa destinata come l'antica a reggere in modo uniforme, al di là dei confini nazionali, l'intero mercato mondiale. Il volume muove dalla considerazione che la *lex mercatoria* può costituire una delle chiavi principali di comprensione dell'attuale realtà giuridico-economica. La conoscenza storica si lega così all'analisi del presente e alla prospettazione del futuro, in un rapporto di continuità che è nelle grandi tradizioni della cultura giuridica europea.

Francesco Galgano è professore emerito di Diritto civile all'Università di Bologna. Per il Mulino ha scritto «La globalizzazione nello specchio del diritto» (2005) e «La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza» (2007), che con il presente volume formano una trilogia sulle istituzioni dell'economia, nel loro sviluppo storico e nella loro odierna realtà.

**Nuova edizione accresciuta**

# In sintesi, il Galgano afferma che siamo dominati dalla «*Legge del Mercato*»

"*Lex mercatoria*" è tale non solo per la materia regolata, ma anche e soprattutto perché **diritto creato dagli stessi mercanti**, e creato con i **caratteri di un diritto universale dei mercati**. Oggi vediamo emergere una nuova *lex mercatoria*, anch'essa direttamente creata dal ceto imprenditoriale, destinata come **l'antica a reggere in modo uniforme, al di là dei confini nazionali, l'intero mercato mondiale**. Nella storia del diritto commerciale il volume identifica una delle chiavi principali di comprensione della realtà giuridico-economica attuale.

# Rapporti tra «*Lex mercatoria*» e gli stati «sovrani»

versi mercati.

Le multinazionali costituiscono un potente fattore di propagazione nel mondo di pratiche e di modelli contrattuali uniformi; concorrono alla formazione di quella nuova *lex mercatoria*, altrettanto universale quanto fu universale la *lex mercatoria* dell'era preindustriale, cui si tende ormai a riconoscere il carattere di originario e sovranazionale ordinamento giuridico, quale ordinamento giuridico della *business community*, che non conosce nazionalità e si estende all'intero «villaggio globale». Al tempo stesso l'economia globale, di cui le multinazionali sono le principali protagoniste, produce un effetto sconvolgente sugli assetti politici e giuridici degli Stati, ne frustra la politica economica, ne esautora le leggi. Gli Stati sovrani, per potenti che essi siano, non sono più altrettanto sovrani quanto in passato. Essi non governano che un minuscolo frammento del mercato globale, mentre le multinazionali sono in grado di controllarlo nella sua interezza.

# Uniform Commercial Code

L'Uniform Commercial Code (UCC) è un insieme completo di leggi che disciplinano tutte le transazioni commerciali negli Stati Uniti. Non è una legge federale, ma una legge statale adottata in modo uniforme. L'uniformità della legge è essenziale in questo settore per le transazioni commerciali interstatali. Poiché l'UCC è stata universalmente adottata, le imprese possono stipulare contratti con la certezza che i termini saranno applicati allo stesso modo dai tribunali di ogni giurisdizione americana. La conseguente certezza dei rapporti commerciali permette alle imprese di crescere e all'economia americana di prosperare. Per questo motivo, l'UCC è stata definita "la spina dorsale del commercio americano".

La Uniform Law Commission è stata costituita nel 1892 in parte per creare leggi commerciali uniformi. La Uniform Negotiable Instruments Law è stata approvata nel 1896, e presto promulgata in tutti gli stati. Seguirono presto altre leggi commerciali: l'Uniform Sales Act e l'Uniform Warehouse Receipts Act nel 1906; l'Uniform Bills of Lading Act e l'Uniform Stock Transfer Act nel 1909;

## OGGI (forse)

- L'UCC è mantenuta sotto la guida del Permanent Editorial Board for the Uniform Commercial Code (PEB), composto da membri nominati dall'ULC e dall'ALI. (però solo se graditi al Vaticano).
- Il PEB, istituito nel 1961, segue gli sviluppi del diritto commerciale, **raccomanda** modifiche e revisioni dell'UCC quando necessario e pubblica commenti ufficiali per aiutare i tribunali a **interpretare** le disposizioni specifiche dell'UCC.

# Dunque, l'art. 10 c. 1 della Costituzione è

Un tunnel che dal sistema di *Civil Law* porta direttamente al sistema di *Common law*, ovvero alla «*norma consuetudinaria*». Con tutte le implicazioni del caso.



*fine*